



COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

*D. na Ruxa,
fu i seguiti ff.
Grasse, IV*

Bruxelles, 20.7.2018
SG-Grefe(2018) D/ 15136

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (19.7.2018)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.



Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : C(2018) 4865 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, il 19.7.2018
C(2018) 4865 final

Oggetto: **Aiuti di Stato / Italia (Piemonte)**
 SA.50986 (2018/N)
 Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone
 rurali

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sul regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (in appresso "la Commissione") comunica all'Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in merito al suddetto regime poiché è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "il TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 27 aprile 2018, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Con lettera del 29 maggio 2018, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari che sono state fornite con lettera ricevuta e protocollata dalla Commissione il 5 giugno 2018.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (3) Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

On. Enzo MOAVERO MILANESI
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (4) Il regime in oggetto prevede aiuti a favore dei gruppi di azione locale (“GAL”) nel quadro dei programmi di sviluppo locale (“PSL”) al fine di migliorare i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali nell’ambito della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte¹.

2.3. Base giuridica

- (5) PSR 2014-2020 del Piemonte.
- (6) Determinazione dirigenziale n. 129 del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, del 21 gennaio 2016, che approva le disposizioni attuative della misura 19 [del PSR].
- (7) PSL dei GAL approvati dalla Determinazione dirigenziale n. 2987 del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera del 27 ottobre 2016.

2.4. Durata

- (8) Dalla data di approvazione del regime da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2023.

2.5. Dotazione finanziaria

- (9) La dotazione globale ammonta a 21 435 896 EUR. Sarà cofinanziata dal FEASR con una partecipazione di 9 243 158 EUR, mentre l’importo residuo sarà preso in carico dalle autorità pubbliche italiane. L’autorità che concede l’aiuto è la Direzione “Montagna e foreste” della Regione Piemonte.

2.6. Descrizione del regime di aiuti

- (10) Il regime in oggetto riguarda la misura 19 del PSR del Piemonte 2014-2020. Esso prevede, nell’ambito dei PSL dei GAL della Regione Piemonte, i seguenti tipi di operazioni (TO) della misura 7 del PSR, che saranno attuati conformemente ai piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi e dei rispettivi servizi di base nelle zone rurali e saranno compatibili con eventuali strategie di sviluppo locale pertinenti:
 - (a) TO 7.4.1 “Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura” (presente in 5 PSL);
 - (b) TO 7.5.2 “Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione” (presente in tutti i 14 PSL);

¹ Il PSR del Piemonte per il periodo 2014-2020 è stato approvato con decisione C(2015) 7456 della Commissione del 28 ottobre 2015 e modificato con decisione C(2018)1288 della Commissione del 26 febbraio 2018.

- (c) TO 7.6.3 “Redazione, adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico” (presente in 11 PSL);
- (d) TO 7.6.4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale” (presente in 11 PSL).

TO 7.4.1

- (11) Il TO 7.4.1 incentiva la realizzazione di servizi pubblici innovativi in coerenza con l’analisi dei fabbisogni dell’area, quali servizi culturali, servizi educativi, servizi rivolti alle fasce deboli (infanzia e terza età), servizi per il tempo libero e lo sport, servizi sociali e socio-sanitari.
- (12) L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, con un’intensità massima pari all’80% dei costi ammissibili.
- (13) I beneficiari sono comuni singoli o associati e altri enti pubblici.
- (14) Spese ammissibili nel regime in oggetto:
 - (a) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi, acquisto di piccoli mezzi di trasporto strettamente funzionali al servizio attivato;
 - (b) acquisto e realizzazione di software;
 - (c) interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze riconducibili alle tipologie di beni previsti dai manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio rurale;
 - (d) adeguamenti strutturali di modesta entità;
 - (e) sistemazione e adeguamento delle aree di pertinenza degli immobili recuperati;
 - (f) spese generali (nel limite massimo del 12% dei costi ammissibili).
- (15) Non sono ammissibili:
 - (a) le spese di gestione dei servizi;
 - (b) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- (16) Il progetto deve interessare almeno due comuni e sono ammissibili solo infrastrutture di piccola scala. Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto.

TO 7.5.2

- (17) La sottomisura 7.5 del PSR del Piemonte 2014-2020 sostiene gli investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala e il potenziamento della relativa informazione turistica. Il TO 7.5.2 si limita alla parte da realizzare mediante i PSL con due tipologie di interventi:

- (a) tipologia 1
 - (i) potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor, e della segnaletica informativa;
- (b) tipologia 2
 - (i) potenziamento dell'informazione turistica locale attraverso l'implementazione di siti web esistenti e di applicazioni informatiche da realizzarsi in forma coordinata con il sistema informativo regionale;
 - (ii) realizzazione di strumenti d'informazione tradizionali come cartografia escursionistica, brochure, video a complemento dell'informazione on line;
 - (iii) realizzazione di sistemi di prenotazione di servizi turistici.
- (18) Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette. L'intensità massima di aiuto è pari al 90% dei costi ammissibili.
- (19) I beneficiari per gli interventi della tipologia 1 di cui al precedente paragrafo 17 sono le unioni di comuni, gli enti di gestione delle aree protette regionali e i comuni singoli o associati. Per gli interventi della tipologia 2 di cui al precedente paragrafo 17, i beneficiari sono i GAL e i consorzi di operatori turistici aventi come finalità la promozione turistica.
- (20) Sono ammissibili le seguenti spese:
 - (a) valorizzazione di itinerari escursionistici che coinvolgano almeno due comuni e non più di tre, fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, di raccordo con gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali;
 - (b) valorizzazione di itinerari tematici (culturali, d'alpeggio, naturalistici, di collegamento tra le borgate, ecc.) fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, che coinvolgano almeno due comuni di raccordo con gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali;
 - (c) valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o cicloturistici locali, generalmente percorribili in giornata, con sviluppo non superiore ai 50 km;
 - (d) valorizzazione di itinerari percorribili con mezzi motorizzati (preferibilmente ecocompatibili), compresa la segnaletica di richiamo (es. strade del vino, strade delle alte Alpi), complementari all'offerta di itinerari fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo;
 - (e) valorizzazione di itinerari per racchette da neve e per la pratica del fondo escursionistico;
 - (f) realizzazione/recupero di vie ferrate e siti di arrampicata naturali e artificiali all'aperto per la fruizione estiva ed invernale;
 - (g) realizzazione di parchi/percorsi avventura ed ecodinamici;

- (h) investimenti per l'accessibilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di disabilità;
 - (i) informazione turistica e promozione a livello locale delle infrastrutture e delle opportunità outdoor, compresa la diffusione e la distribuzione agli operatori turistici di materiali informativi;
 - (j) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze connessi al progetto presentato (fino a un massimo del 10% del valore degli investimenti materiali ammessi).
- (21) Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

TO 7.6.3

- (22) Gli interventi connessi al TO 7.6.3 comprendono:
- (a) la redazione e l'adeguamento di manuali per il recupero degli insediamenti storici, dell'architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato con lo scopo di fornire indirizzi utili a garantire che gli interventi sui beni siano in linea con le peculiarità locali e coerenti con i contenuti del piano paesaggistico regionale;
 - (b) azioni di sensibilizzazione degli operatori circa le modalità applicative del manuale attraverso sportelli dedicati, seminari formativi per professionisti e imprese, workshop, pubblicazioni, ecc.
- (23) L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette con un'intensità massima del 90% dei costi ammissibili e un massimale di 30 000 EUR (15 000 EUR per le azioni di sensibilizzazione).
- (24) I beneficiari di questa operazione sono i GAL.
- (25) Le spese ammissibili sono quelle connesse all'elaborazione, all'adeguamento e alla riproduzione dei manuali, nonché quelle relative alle attività di sensibilizzazione.

TO 7.6.4

- (26) Gli interventi nell'ambito del TO 7.6.4 prevedono il recupero e la conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente, anche da parte delle utenze deboli.
- (27) I beneficiari sono gli enti pubblici proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire nonché gli enti e le istituzioni di carattere privato (associazioni, fondazioni, parrocchie etc.) proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire.
- (28) L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette con un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili per i beneficiari pubblici e del 60% per i beneficiari privati.
- (29) Sono ammissibili le seguenti spese:

- (a) interventi materiali di recupero, restauro e risanamento conservativo di manufatti rurali, di rilevanza architettonica, culturale e paesaggistica;
 - (b) spese di allestimento per la fruizione pubblica permanente a completamento degli interventi finanziati con la presente sottomisura del PSR o già finanziati con programmazione 2007-2013 della Regione Piemonte;
 - (c) spese tecniche e per la sicurezza nella misura del 12% del contributo pubblico totale.
- (30) Non sono ammissibili le seguenti spese:
- (a) acquisto di immobili e terreni;
 - (b) interventi di demolizione e ricostruzione;
 - (c) lavori in economia;
 - (d) interventi riguardanti immobili a fini abitativi e produttivi (questi ultimi possono essere finanziati nell'ambito della misura 6 del PSR);
 - (e) opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza;
 - (f) interventi inerenti alle infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.);
 - (g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- (31) Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto.

Condizioni comuni a tutte le operazioni

- (32) Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili non rientrano tra le misure previste dal regime in oggetto.
- (33) Il capitale di esercizio non è ammissibile nell'ambito del regime in oggetto.
- (34) Gli aiuti del regime relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi saranno concessi solo per il patrimonio ufficialmente riconosciuto dalle autorità competenti.
- (35) Le grandi imprese non possono beneficiare del regime in oggetto.
- (36) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto al momento della concessione; i costi ammissibili devono essere dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s'intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (37) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà sovvenzionata solo nei casi in cui non sia recuperabile.

- (38) Le autorità italiane hanno anche segnalato che il regime non può avere un impatto ambientale negativo.
- (39) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti avranno un effetto di incentivazione e che saranno ammissibili solo le azioni realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto presso l'autorità competente. Tale domanda deve essere inoltrata all'autorità competente prima di iniziare il progetto e deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.
- (40) Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato né con aiuti *de minimis*.
- (41) Gli aiuti non possono essere erogati alle imprese in difficoltà ai sensi del punto 35, paragrafo 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020² (in appresso gli "orientamenti"), né a quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi dovuti in entrambi i casi).
- (42) Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il regime di aiuto e la concessione di aiuti individuali di importo superiore a 500 000 euro saranno pubblicati sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/aiutiStato.htm. Le autorità italiane si sono impegnate a fare in modo che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano accessibili al pubblico senza restrizioni.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (43) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (44) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo; iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

² GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, e nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

- (45) Il regime in oggetto è imputabile allo Stato ed è finanziato mediante risorse statali (cfr. *paragrafo 9*). È selettivo poiché altre imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, alla luce dell'obiettivo perseguito, nei settori interessati e in altri settori, non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto e dello stesso vantaggio. Tale regime conferisce quindi un vantaggio economico selettivo solo a determinate imprese (cfr. *paragrafi 13, 19, 24 e 27*), rafforzando la loro posizione competitiva sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza³.
- (46) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-UE⁴. I beneficiari dell'aiuto sono attivi ad esempio sul mercato del turismo, aperto alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sensibile a qualsiasi misura adottata in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (47) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisca un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (48) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 27 aprile 2018 e non è ancora stato messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (49) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (50) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa 730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁴ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

- (51) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applica la sezione 3.2 (“Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”) della parte II degli orientamenti. Questa sezione stabilisce che la Commissione considera gli aiuti in questione compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se essi rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti e le condizioni specifiche fissate nella presente sezione.

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni

Contributo al conseguimento di un obiettivo comune

- (52) Secondo il punto 43 degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l’uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L’obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, presentato nel paragrafo 4 della presente decisione, corrisponde agli obiettivi menzionati al punto 43 degli orientamenti.
- (53) Il punto 46 degli orientamenti indica che la Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013⁵ e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento. Questo punto è applicabile al regime in questione poiché esso riguarda una misura inclusa nel PSR del Piemonte (cfr. *paragrafo 10*).
- (54) La Commissione rileva che il regime non può avere un impatto ambientale negativo secondo il punto 52 degli orientamenti, come hanno indicato anche le autorità italiane (cfr. *paragrafo 38*).

Necessità dell'intervento statale

- (55) Conformemente al punto 55 degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il regime proposto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.2. della parte II degli orientamenti (cfr. seguenti paragrafi da 69 a 74). Gli aiuti sono quindi considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune.

Adeguatezza degli aiuti

- (56) In applicazione del punto 57 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell’ambito del regime in oggetto costituiscano uno strumento d’intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla parte II,

⁵ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

sezione 3.2., degli orientamenti (cfr. seguenti paragrafi da 69 a 74). Inoltre, dato che l'aiuto è concesso nella forma prevista dalla misura di sviluppo rurale, conformemente al punto (61) degli orientamenti, la Commissione ritiene che essa costituisca uno strumento di aiuto adeguato.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

- (57) Secondo il punto 70 degli orientamenti, la Commissione ritiene che l'aiuto sia privo di effetto di incentivazione per il beneficiario, se quest'ultimo ha inviato la domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività in questione. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori e che, in applicazione del punto 71 degli orientamenti, esse conterranno almeno il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa interessata, una descrizione del progetto o dell'attività, con l'indicazione in particolare del sito e delle date di inizio e di fine della realizzazione, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili (cfr. *paragrafo 39*). Il regime di aiuti comporta quindi l'effetto di incentivazione richiesto.
- (58) Il punto 72 degli orientamenti non è di applicazione poiché le grandi imprese non sono beneficiarie del regime in oggetto (cfr. *paragrafo 35*).

Proporzionalità dell'aiuto

- (59) Il punto 81 degli orientamenti indica che l'aiuto si considera proporzionato se l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato. Conformemente al punto 82 degli orientamenti, ai fini della proporzionalità l'importo degli aiuti deve essere inferiore ai costi ammissibili. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al seguente paragrafo 72, le intensità massime fissate per questi tipi di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate e gli aiuti previsti si possono quindi considerare proporzionati.
- (60) Conformemente al punto 85 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto saranno calcolati dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (cfr. precedente *paragrafo 36*).
- (61) In linea con il punto 86 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'IVA non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale è ammissibile all'aiuto (cfr. precedente *paragrafo 37*).
- (62) Le autorità italiane hanno indicato che gli aiuti previsti dal regime in oggetto non saranno cumulabili con altri aiuti di Stato o *de minimis* (cfr. precedente *considerando 40*).

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (63) In base al punto 108 degli orientamenti, perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della

concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. In linea con il punto 113 degli orientamenti, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al seguente paragrafo 72, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 3.2, degli orientamenti sono state rispettate. Gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono pertanto limitati al minimo.

Trasparenza

- (64) I criteri di trasparenza di cui ai punti 128 e 131 degli orientamenti sono rispettati, come indicato nel paragrafo 42.

3.3.2.2. Disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti

- (65) Conformemente al punto (631) degli orientamenti, gli aiuti devono essere concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. Gli aiuti previsti dal regime in esame riguardano una misura inclusa nel PSR del Piemonte (cfr. precedente *paragrafo 10*).
- (66) Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili non rientrano tra le misure previste dal regime in oggetto (cfr. precedente *paragrafo 32*). Il punto 634 degli orientamenti non è rilevante nel caso di specie.
- (67) I costi ammissibili sono conformi a quelli menzionati al punto (635) degli orientamenti (cfr. precedenti *paragrafi 14, 20, 25 e 29*).
- (68) Conformemente al punto (637) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che il capitale circolante non è un costo ammissibile nel regime in oggetto (cfr. precedente *paragrafo 33*).

3.3.2.3. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

- (69) Conformemente al punto (644), lettere c), d) ed e) degli orientamenti, gli aiuti in oggetto riguardano investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, nonché studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico (cfr. precedente *paragrafo 10*).
- (70) Conformemente al punto (645) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che gli interventi di cui trattasi saranno realizzati sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei relativi servizi

di base e saranno conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale (cfr. precedente *paragrafo 10*).

- (71) Conformemente al punto (646) degli orientamenti, gli aiuti per la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi sono concessi per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità competenti (cfr. precedente *paragrafo 34*).
- (72) I costi ammissibili dei TO del PSR coperti dal regime in oggetto si limitano a quelli elencati al punto (647), lettere b), c) ed d), degli orientamenti (cfr. precedenti *paragrafi 14, 20, 25 e 29*).
- (73) L'intensità massima dell'aiuto fissata al 90% dei costi ammissibili rispetta il massimale fissato per questo tipo di aiuti al punto (649) degli orientamenti (cfr. precedenti *paragrafi 12, 18, 23 e 28*).
- (74) Alla luce delle considerazioni sopra indicate, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione 3.2, degli orientamenti.
- (75) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi della definizione del punto 35, paragrafo 15, degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell'ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando le suddette imprese non abbiano rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile, con i corrispondenti interessi di recupero (cfr. precedente *paragrafo 41*).
- (76) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuti che possono beneficiare di un cofinanziamento a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Come specificato nei precedenti paragrafi 8 e 9, il regime di aiuti notificato è cofinanziato dal FEASR e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023, che corrisponde al termine di ammissibilità della spesa del periodo di programmazione 2014/2020. I requisiti del punto (719) degli orientamenti sono pertanto rispettati.
- (77) Poiché la durata del regime in oggetto supera la data di scadenza degli orientamenti di cui al punto (737) al 31 dicembre 2020, le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime in oggetto alla normativa sugli aiuti di Stato in vigore dopo tale data.
- (78) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

4. CONCLUSIONE

Per questi motivi, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime notificato poiché è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio⁶ e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare.

La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004⁷ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



⁶ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

⁷ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).